

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO REGOLAMENTO ATTUATIVO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE OBBLIGATORIA

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con propria delibera assunta nell'adunanza del 14 maggio 2018, letti il Regolamento del CNF in materia di formazione continua n. 6/2014 e successive integrazioni, letta la sezione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 dedicata agli ordini professionali, adotta il presente regolamento attuativo per la formazione permanente.

Indice

- Art. 1 Finalità del regolamento
- Art.2 Organi della formazione
- Art. 3 Soggetti tenuti all'obbligo formativo
- Art. 4 Esoneri
- Art. 5 Attività formative e libertà di formazione
- Art. 6 Contenuto dell'obbligo formativo
- Art. 7 Altre attività che consentono il conseguimento dei crediti formativi e autoaggiornamento
- Art. 8 Determinazione dei crediti formativi
- Art. 9 Limiti al riconoscimento dei crediti formativi
- Art. 10 Criteri per l'accreditamento
- Art. 11 Procedura per l'accreditamento e adempimenti successivi all'evento
- Art. 12 Regole di partecipazione agli eventi e verifiche
- Art. 13 Riconoscimento dei crediti formativi
- Art. 14 Attestato di formazione continua
- Art. 15 Vigenza e pubblicità. Abrogazioni.



Art. 1 Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in recepimento del Regolamento n. 6 approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 16.7.2014 ed entrato in vigore l'1.1.2015, successivamente modificato nell'adunanza del 16.10.2015 a seguito delle modifiche introdotte con delibere successive del 30 luglio 2015 e 19 febbraio 2016, disciplina le modalità di adempimento e realizzazione della formazione professionale continua da parte degli iscritti all'Ordine stesso e dei tirocinanti abilitati, nonché i criteri di organizzazione, accreditamento e gestione degli eventi formativi.

Finalità dell'adozione del presente regolamento è anche quella di adottare i presidi ritenuti utili nel recente PNA per prevenire possibili rischi corruttivi nell'area ritenuta a rischio della formazione continua. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino si riserva di integrare o modificare periodicamente il presente regolamento sulla base delle indicazioni che emergeranno nella applicazione pratica dello stesso nonché del Regolamento del CNF, ovvero a seguito delle modifiche che il CNF dovesse apportare al proprio regolamento ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il CNF dovesse emanare.

Art.2 Organi della Formazione

Il COA di Torino ha costituito, all'atto dell'inizio della presente consiliatura, la Commissione formazione locale come previsto dall'art. 19 del Reg. del CNF 6/2014. Componenti della Commissione formazione locale sono alcuni dei Consiglieri in carica.

La Commissione ha il compito di curare l'istruttoria per l'accreditamento degli eventi formativi di competenza del COA, di proporre al Consiglio il riconoscimento dei crediti formativi ai singoli eventi, di verificare in capo ai soggetti promotori degli eventi formativi il possesso dei requisiti per il corretto adempimento di programmi formativi.

Cura anche l'istruttoria necessaria per la concessione di esoneri dall'obbligo formativo e propone al Consiglio le determinazioni occorrenti.

Ogni valutazione sulla meritevolezza, oltrechè sui limiti, dell'esonero, sul riconoscimento dell'accreditamento e dei crediti formativi dovrà essere esaminata da almeno due Consiglieri della commissione della formazione locale e sottoposta al vaglio del Consiglio nella prima adunanza utile.

Qualsiasi delibera in materia spetta al Consiglio.

Il Presidente del COA, nonché due Consiglieri delegati dal Consiglio potrà, nei casi di necessità e urgenza, provvedere all'accreditamento preventivo degli eventi formativi, dandone notizia alla prima riunione utile del Consiglio.



Art. 3 Soggetti tenuti all'obbligo formativo

Sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli avvocati iscritti all'Albo dell'Ordine di Torino, compresi gli avvocati iscritti nei relativi elenchi speciali degli addetti agli uffici legali di Enti Pubblici, gli avvocati stabiliti e gli avvocati sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione, gli avvocati sospesi volontariamente *ex* art. 20, comma 2, L. 247/12, nonché tutti i tirocinanti abilitati, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività professionale. Sono soggetti al suddetto obbligo anche gli avvocati che conseguiranno il titolo di specialista ai sensi dell'art. 9 della L. 247/2012.

Tutti i Colleghi devono responsabilmente rappresentare in modo veridico al competente ufficio della Formazione, all'atto della richiesta di riconoscimento di crediti formativi o di esoneri totali o parziali, i presupposti per la concessione dei crediti o dell'esonero; qualsiasi infedele dichiarazione o qualsiasi comportamento indebito di attestazione della presenza propria o altrui viene ritenuta lesiva del principio di lealtà e probità gravante sul Collega e il Consiglio si riserva di inviare notizia in merito al competente Consiglio distrettuale di disciplina.

Art.4 Esoneri

Ai sensi dell'art. 15 2° comma del Regolamento n. 6/2014 del CNF e successive integrazioni, sono esonerabili dall'obbligo formativo gli iscritti che ne facciano tempestivamente domanda allegando la documentazione utile e si trovino in una situazione di impedimento determinato da:

- gravidanza e parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- cause di forza maggiore;
- altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF o rappresentate dall'iscritto e riconducibili ad una delle ipotesi di cui sopra.

L'esonero dovuto a tali impedimenti ha efficacia limitatamente al periodo di durata dell'impedimento medesimo, e comporta la riduzione proporzionale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio.



Il Consiglio ritiene di così disciplinare le situazioni di impedimento sopra prospettate e in particolare:

- nel caso di "gravidanza e parto", la Commissione formazione locale prevista dall'art. 19 del Regolamento n. 6/2014 del CNF e composta dai consiglieri individuati dal Consiglio *pro tempore* potrà proporre al Consiglio di riconoscere, a richiesta della Collega interessata, l'esonero dal conseguimento dei crediti formativi per il medesimo periodo disciplinato dalla normativa a tutela delle lavoratrici (da due mesi prima del parto a tre mesi dopo il parto). L'esonero per tale periodo comporterà la riduzione di n. due (2) crediti per ogni mese, per un totale di 10 crediti fino al terzo mese dopo il parto.
- Nel caso di gravidanza gemellare, l'esonero concedibile di due crediti per ogni mese decorrerà da 4 mesi prima del parto fino a 6 mesi successivi al parto, per un totale di 20 crediti.

Laddove la Collega venga collocata in maternità anticipata, l'esenzione dall'obbligo formativo sarà totale per l'anno formativo in cui è avvenuta la gravidanza.

- In caso di adozione o di affidamento, il collega o la collega verranno esonerati dall'obbligo formativo alle stesse condizioni previste nel punto precedente, salvo dimostrino che il percorso finalizzato all'adozione o all'affidamento li abbia impegnati continuamente per un periodo temporale maggiore;
- nel caso di "adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori", il Consiglio riconosce l'esonero parziale della metà dell'obbligo formativo nei primi tre anni di vita del figlio, per un totale di 30 crediti in tre anni fino al compimento del terzo anno formativo, oltre ai 6 crediti concedibili alla collega che ha partorito che si aggiungono all'esonero concesso nel primo anno di vita del figlio.

Ciascun Collega potrà sotto la sua esclusiva responsabilità gestire l'esonero di 30 crediti in tre anni imputandoli secondo la sua necessità, fermo restando l'obbligo di conseguire almeno 5 crediti formativi per ogni anno di cui 3 in materia obbligatoria.



Dal 4° al 6° anno di vita del bambino, viene riconosciuto esonero parziale di 3 crediti per anno ma non in materia deontologica.

Nel caso di parto gemellare, viene riconosciuto l'esonero totale per il primo anno di vita dei bambini; per i successivi 3 anni di vita dei bambini, fino al compimento del 4° anno, viene riconosciuto l'esonero parziale fino a 30 crediti, alle stesse condizioni di cui sopra, ovvero ciascun Collega potrà sotto la sua esclusiva responsabilità gestire l'esonero di 30 crediti in tre anni, dopo il primo anno dei bambini, imputandoli secondo la sua necessità, con l'obbligo di conseguire almeno 5 crediti formativi per ogni anno di cui 3 in materia obbligatoria. Dal 5° al 6° anno di vita dei bambini, esonero parziale di 5 crediti per anno ma non in materia deontologica.

Nel caso dell'altro genitore avvocato, lo stesso dovrà in autocertificazione dichiarare che la partoriente non usufruisce contemporaneamente di congedi parentali presso altro datore di lavoro o altro Ordine professionale.

Nel caso di genitori entrambi avvocati sarà riconosciuto complessivamente un solo esonero di 30 crediti formativi, ma i colleghi potranno scegliere a chi dei due imputare l'esonero e in quale misura, secondo le rispettive necessità.

- Nel caso di "grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza", la Commissione formazione locale potrà proporre al Consiglio di riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo integrale rispetto all'obbligo formativo annuale ovvero parziale nella misura che il Consiglio riterrà congrua in relazione al tipo, all'intensità e alla durata dell'invalidità per documentati problemi di salute propri o di stretti familiari (genitori, figli, fratelli o sorelle, coniuge, suoceri o nipoti) per un periodo corrispondente alla durata della malattia e/o dell'infortunio, compresa la convalescenza, sulla base della certificazione medica che dovrà essere depositata dall'iscritto a corredo della propria domanda di esonero. L'esonero comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, in relazione e proporzione al contenuto e alle modalità invalidanti dell'impedimento;
- nel caso di gravi patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, la Commissione formazione locale valuterà la sussistenza di condizioni che possano eventualmente giustificare l'esonero permanente e proporrà al Consiglio le determinazioni conseguenti.



Art. 5 Attività formative e libertà di formazione

La formazione continua consiste in attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per livelli, modalità, contenuti e ambiti cognitivi.

Il contenuto dell'attività di aggiornamento e il contenuto delle attività di formazione sono individuati dall'art. 2 del Reg. 6/2014 del CNF che qui si richiama.

Ogni iscritto, nel rispetto delle condizioni previste dal Reg. n. 6/2014 del CNF, può scegliere liberamente le attività formative alle quali intende partecipare, sia nel territorio italiano che all'estero, in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà essere altresì riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia e all'estero, nei limiti e alle condizioni del Regolamento del CNF 6/2014 e del presente regolamento.

Il Consiglio potrà, in particolare, riconoscere come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo, senza alcun limite di crediti formativi annui, la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accreditate ovvero svolte all'estero e non previamente accreditate dal CNF ai sensi dell'art. 17 comma 2° Regolamento 6/2014, a seguito di domanda dell'interessato da presentarsi entro 45 giorni dalla data di svolgimento, corredata dall'attestato di partecipazione e da tutta la documentazione necessaria – tradotta in italiano o in inglese - al fine di valutare per il tramite dell'istruttoria da parte della Commissione della formazione locale il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento; dovrà anche produrre la presentazione ufficiale in analoga lingua dell'ente formatore che dimostri di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professionale legale.

Art. 6 Contenuto dell'obbligo formativo

Si richiamano sul punto le disposizioni contenute nell'art. 12 del Reg. n. 6/2014 del CNF e successive integrazioni.

Ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Torino o praticante abilitato è tenuto, a far data dal gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, ad assolvere l'obbligo formativo. L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio, almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.

Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie. È consentita, solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno, la compensazione dei crediti maturati. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo ed è esclusa per la materia della deontologia ed etica professionale. La formazione svolta con modalità telematiche non potrà



superare il 40% dei crediti del triennio (fino a 24) e dovrà consentire il controllo della effettiva partecipazione dell'iscritto.

Gli eventi in materia di deontologia e ordinamento professionale, nonché in materia di previdenza forense, possono essere promossi e organizzati dal COA, dalla Cassa Forense in materia previdenziale e assistenziale e anche da altri soggetti pubblici o privati che operino in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione di avvocato e abbiano maturato esperienza nello svolgimento di attività formative alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) all'evento dovrà partecipare per l'intera durata un avvocato che sia consigliere dell'Ordine o appartenga al Senato Forense dell'Ordine torinese, o Consigliere nazionale o Delegato alla Cassa Forense per la materia previdenziale e assistenziale, *ex* componenti del CDD;
- b) l'evento, qualora organizzato dal COA, deve essere completamente gratuito.

Art. 7 Altre modalità di acquisizione dei crediti formativi e autoaggiornamento

Come previsto dall'art. 13 del Reg. n. 6/2014, sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

- a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;
- b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
- c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, costituite dal CNF o dal Consiglio per quanto di sua competenza, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina;
- e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio



davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico- forense, per tutta la durata dell'esame;

- f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze;
- g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività l'iscritto dovrà chiedere il riconoscimento a seconda dei casi al CNF o al COA *ex* art. 17 del Regolamento del CNF.

Con riferimento alla lettera c), laddove il contratto di insegnamento di materie giuridiche sia in essere con scuole superiori secondarie, viene riconosciuto un massimo di 7 crediti per l'insegnamento annuale.

Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" ministeriali o aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dai Ministeri, da enti pubblici e dal CNF.

Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere locale e/o distrettuale si intendono esclusivamente le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine di Torino o da questi riconosciuti preventivamente come gruppi di lavoro organizzati in previsione del coordinamento e dell'organizzazione di eventi formativi preventivamente accreditati o della consulenza su temi giuridici allo stesso Ordine.

In relazione alle attività formative di cui alla lettera f), ovvero l'autoaggiornamento consistente in "attività seminariali di studio svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale anche mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze", l'autorizzazione per tale attività, ove non di competenza del CNF nel caso vengano utilizzati sistemi telematici, verrà concessa dal Consiglio su proposta della Commissione formazione locale a seguito di domanda da depositare almeno 45 giorni prima dell'evento presso la segreteria dell'Ordine corredata di relazione illustrativa contenente la descrizione del programma formativo, dei tempi di svolgimento e del nominativo dei partecipanti.

Il Consiglio potrà valutare come autoaggiornamento l'attività seminariale di studio svolta in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale,



esclusivamente nel caso in cui il programma abbia un contenuto formativo coerente con i termini previsti dal Regolamento n. 6/2014 del CNF. L'organizzatore è tenuto a depositare presso la Segreteria dell'Ordine, entro dieci giorni dalla conclusione dell'attività stessa, una breve relazione nel caso in cui il programma sia cambiato rispetto a quello presentato al Consiglio e il foglio presenze con i nomi e le firme dei partecipanti.

Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità di svolgimento dell'attività seminariale di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

Art. 8 Determinazione dei crediti formativi

In conformità a quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento approvato dal CNF, sono concessi crediti formativi, tenendo conto dei criteri per l'accreditamento degli eventi stabiliti nel successivo art. 9 del presente regolamento, come da prospetto che si allega sub A) al presente regolamento, suscettibile di integrazioni e modifiche di cui verrà data comunicazione agli iscritti.

Art. 9 Limiti al riconoscimento dei crediti formativi

Per la partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento, con un margine di tolleranza di 15 (quindici) minuti in entrata e 15 minuti in uscita rispetto all'orario programmato. Per la partecipazione agli eventi di durata superiore articolati in più giornate, i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell'evento.

Art. 10 Criteri per l'accreditamento

Richiamato il contenuto dell'art. 21 del Regolamento n. 6/2014 del CNF in merito ai criteri per l'accreditamento, si precisa che l'accreditamento preventivo delle attività formative viene concesso a soggetti pubblici o privati che possano dimostrare di operare in ambito forense, o comunque in ambiti attinenti all'esercizio della professione forense ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative.

Il numero di crediti formativi riconoscibili al singolo evento avverrà sulla base dei criteri di seguito indicati:

a) coerenza dei temi trattati con le finalità di cui al Regolamento n. 6/2014 del CNF e successive integrazioni, recepito dal presente Regolamento attuativo, nonché attinenza alla professione sotto i profili tecnici, scientifici, culturali ed interdisciplinari;



- b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, giornata intera, più giornate);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e distribuzione, anticipata o successiva, di materiale di studio);
- d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare di quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in rapporto alla natura dell'evento;
- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

Il riconoscimento di crediti formativi alle pubblicazioni in materie giuridiche o forensi di competenza del COA (pubblicazioni non a diffusione nazionale) viene concesso sulla base dei criteri di seguito elencati:

- a) natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari e della diffusività della stessa;
- b) attualità del tema trattato;
- c) approccio strettamente giuridico al tema trattato;
- d) livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto il profilo della ricerca dei contributi dottrinali e giurisprudenziali;
- e) contenuti sostanziali, escludendosi meri sunti o parafrasi di testi normativi o decisioni giurisdizionali.

La valutazione complessiva dei criteri consente di identificare il livello dell'attività formativa ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento n. 6/14 del CNF (base, avanzato o specialistico), e graduare conseguentemente i crediti formativi concessi al singolo evento.

In caso di necessità di approfondimenti istruttori, la Commissione formazione locale, avvalendosi dell'ufficio formazione, procederanno ai dovuti approfondimenti



rimandando al loro compimento la proposta di attribuzione di crediti formativi al Consiglio.

In caso di diniego dell'accreditamento, la Commissione della formazione locale provvede a darne motivata comunicazione, per il tramite dell'ufficio formazione, al soggetto richiedente, prontamente.

Art. 11 Procedura per l'accreditamento e adempimenti successivi all'evento

Per gli eventi organizzati da soggetti pubblici o privati diversi dalla Commissione Scientifica del COA, dalla Fondazione Croce e dalle singole altre commissioni del COA, il soggetto promotore presenta, almeno entro 30 giorni dalla data prevista per l'evento, alla Commissione formazione locale del COA la domanda di accreditamento corredata dal programma e dalla documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accreditamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori (curricula degli stessi, se non magistrati o professori universitari), oltre ad una relazione illustrativa dell'evento contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa. Se necessario, la Commissione formazione locale può domandare ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

Oltre agli elementi di cui sopra, la richiesta di accreditamento dovrà contenere l'indicazione di luogo, data e ora dell'iniziativa, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli; dovrà inoltre essere allegato, in formato elettronico, il testo del programma completo dell'evento formativo organizzato unitamente alla locandina anche in bozza dello stesso. La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di una attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

I soggetti organizzatori di eventi formativi dovranno presentare alla Commissione formazione locale le richieste di accreditamento degli eventi con congruo anticipo – almeno 30 giorni - rispetto alla data di svolgimento dell'evento stesso, termine che ricomincia a decorrere dalla presentazione dei chiarimenti o della documentazione integrativa che la Commissione formazione locale eventualmente richieda e la decorrenza del quale è sospesa nei periodi tra il 20 dicembre e il 10 gennaio e tra il 1 agosto e il 1 settembre di ogni anno nonché nel periodo intercorrente tra l'ultima adunanza di ciascun mandato del Consiglio dell'Ordine e la prima adunanza del Consiglio dell'Ordine successivo.



La richiesta di accreditamento dovrà essere presentata direttamente all'Ordine degli Avvocati di Torino ovvero all'indirizzo <u>formazione@ordineavvocatitorino.it</u> e dovrà individuare la figura del coordinatore.

I soggetti promotori devono altresì richiedere per iscritto che, l'evento, una volta accreditato, possa essere gestito e pubblicizzato sulla piattaforma informatica Riconosco nell'apposita sezione del sito dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Tutti gli eventi organizzati dall'Ordine devono essere pubblicati nel sito internet del Consiglio con l'indicazione dei costi a carico degli iscritti; al fine di garantire la trasparenza, per ogni singolo evento verrà archiviata informaticamente la documentazione di spesa sostenuta dal Consiglio per l'organizzazione dell'evento, con i compensi corrisposti ai relatori, le spese di trasferta e vitto degli ospiti relatori, le spese per l'allestimento tecnico dell'evento, le spese per l'occupazione di eventuali spazi a pagamento e tutte le ulteriori spese che si renderanno necessarie.

L'accreditamento di eventi "a pagamento" non può prevedere un costo unitario per il singolo iscritto superiore a euro 30 oltre Iva per eventi inferiori alle 3 ore; per eventi della durata di mezza giornata di euro 50 e per eventi della durata di una o più giornate euro 70.

I master organizzati dalle Università e dagli altri enti istituzionali vengono sottoposti al vaglio del Consiglio per l'accreditamento preventivo che potrà discrezionalmente essere concesso in virtù del contenuto scientifico del programma formativo anche prescindendo dal limiti di spesa di cui sopra.

Il Consiglio si pronuncia entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della domanda o dalla data di ricevimento della documentazione integrativa o delle informazioni richieste, attribuendo il numero dei crediti formativi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento n. 6/2014 del CNF e successive integrazioni, sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'art. 21 del Regolamento del CNF e di cui all'art. 9 del presente regolamento.

È esclusa ogni forma di silenzio-assenso.

I soggetti promotori di eventi formativi accreditati sono tenuti – in persona del coordinatore individuato e della cui identità è data comunicazione alla formazione - alla registrazione della partecipazione degli iscritti, curando al termine dell'evento formativo, nel caso di registrazione degli iscritti mediante sottoscrizione del "foglio presenze", di trasmettere, entro cinque giorni, quest'ultimo all'ufficio formazione del Consiglio unitamente ai questionari di gradimento compilati.

È comunque facoltà della Commissione formazione locale svolgere controlli su quanto certificato dal soggetto promotore, richiedendo al medesimo la necessaria documentazione che il soggetto promotore dovrà conservare per 5 (cinque) anni dalla data dell'evento.

E' facoltà e dovere dei Consiglieri componenti la commissione della formazione locale effettuare dei controlli a campione sulla persistenza dei requisiti degli enti terzi autorizzati all'erogazione della formazione.

Qualora emergano infedeltà dichiarative sui requisiti del soggetto formatore o alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti, il Consiglio pubblicherà sul sito dell'ordine notizia dell'impossibilità per il soggetto promotore di ottenere ulteriori accreditamenti.

Il mancato rispetto, anche solo parziale, degli obblighi imposti al soggetto promotore in relazione all'evento o l'accertamento che le autocertificazioni non sono veritiere o la mancata conservazione della documentazione a supporto delle autocertificazioni, comporterà per il soggetto promotore l'impossibilità di ottenere ulteriori accreditamenti per il periodo ritenuto congruo dal Consiglio, salva ogni ulteriore azione se ed in quanto consentita.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino concede il proprio patrocinio non oneroso esclusivamente a eventi formativi con costi di iscrizione non superiori a quelli sopra indicati che presentino caratteri di particolare interesse scientifico o deontologico per la nostra categoria professionale e alla cui programma abbia dato un fattivo contributo anche per il tramite della propria commissione scientifica.

Ottenuto l'accreditamento dell'evento formativo, gli organizzatori dello stesso sono tenuti a pubblicizzare l'evento indicando che trattasi di "evento formativo accreditato (e/o patrocinato) dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino" e con la specificazione del numero dei crediti attribuiti all'evento medesimo.

Art. 12 Regole di partecipazione agli eventi e verifiche

L'iscrizione agli eventi accreditati effettuata mediante il sistema Riconosco e l'eventuale rilascio dell'attestato di partecipazione consentono la tracciatura dell'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte di ciascun iscritto, il quale, in occasione dello svolgimento di ogni evento, qualora iscritto al COA di Torino, deve presentarsi munito di tesserino di riconoscimento abilitato alla rilevazione delle presenze tramite lettore elettronico. Il tesserino deve essere vidimato dal lettore elettronico sia in entrata che in uscita, con una tolleranza di non oltre 15 minuti in entrata e 15 minuti in uscita.

La partecipazione agli eventi formativi è consentita a coloro che si siano preventivamente iscritti mediante il sistema Riconosco e/o tramite i canali indicati dal soggetto che abbia ottenuto l'accreditamento ai sensi degli articoli precedenti.

L'utilizzo dei moduli cartacei di raccolta delle firme è consentito unicamente per i Colleghi iscritti ad altri COA e verrà gradualmente dismesso per i Colleghi del COA torinese.

Una volta effettuata l'iscrizione ad un evento formativo occorre assicurare la propria presenza o provvedere alla cancellazione dell'iscrizione entro le ore 24 del giorno precedente l'evento.

L'assenza a due eventi formativi in un anno, per i quali sia stata effettuata l'iscrizione non cancellata nei termini di cui sopra ed in assenza di giustificato motivo documentato, comporta la decadenza dal beneficio della gratuità della formazione di primo livello.

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di adottare misure di verifica sull'effettivo e corretto adempimento dell'obbligo formativo, mediante controlli a campione, verifiche intermedie e finali durante lo svolgimento dell'evento e in ogni altro caso in cui detta verifica si renderà opportuna. I crediti formativi possono essere ridotti o revocati all'esito delle verifiche.

Art. 13 Riconoscimento dei crediti formativi

Il riconoscimento dei crediti per eventi preventivamente accreditati dal Consiglio, pubblicati sul sistema Riconosco viene effettuato dall'ufficio formazione cui devono essere consegnati i fogli presenze o gli esiti del sistema elettronico di rilevamento delle presenze.

Negli altri casi, l'iscritto che partecipi ad un evento formativo accreditato ha diritto di ottenere dal soggetto promotore, al termine dell'evento stesso o successivamente in relazione alle esigenze organizzative del soggetto promotore, un attestato scritto di partecipazione, che sarà sua cura inserire nel sistema Riconosco per la successiva contabilizzazione dei relativi crediti da parte dell'ufficio formazione dell'Ordine.

Qualora l'adempimento dell'obbligo formativo sia avvenuto anche attraverso la partecipazione ad attività ed iniziative <u>non previamente accreditate</u> ovvero svolte all'estero e non previamente accreditate dal CNF ai sensi dell'art. 17 comma 2° Regolamento 6/2014, l'interessato dovrà rivolgere all'ufficio formazione del Consiglio domanda di riconoscimento dei crediti formativi, corredata dall'attestato di partecipazione, dal programma e dalla documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento (tradotto in italiano o in inglese), da presentarsi entro 45 giorni dalla data di svolgimento.

Ciascun iscritto, inoltre, ha l'onere di conservare gli attestati di partecipazione ad eventi formativi per un periodo di tre anni dalla scadenza del relativo triennio di valutazione, mantenendoli a disposizione del COA per il caso in cui detti organismi gliene facciano richiesta, allo scopo di esercitare il controllo sulla partecipazione effettiva agli eventi formativi.

Il Consiglio effettua controlli a campione sull'attribuzione informatica dei crediti sui singoli profili dei professionisti.

Art. 14 Attestato di formazione continua

Richiamato quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento n. 6/2014 in materia di atestato di formazione continua, si precisa che su domanda dell'iscritto e previa verifica dell'effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo triennale, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino rilascia al richiedente l'Attestato di Formazione continua, che è personale e non estensibile allo studio, all'associazione professionale società alla avvocati di cui l'iscritto faccia 0 L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato i 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto i 60 anni di età, qualora ne faccia richiesta e abbia comunque correttamente adempiuto l'obbligo formativo.

L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo. Sul sito internet del COA, nella scheda anagrafica di ciascun iscritto che lo richieda, viene dato atto del possesso dell'attestato di formazione continua.

Art. 15

Vigenza e pubblicità. Abrogazioni

Il presente regolamento ai fini della conoscibilità viene pubblicato nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Torino ed entrerà in vigore a decorrere dal 1° luglio 2018.

Per le Colleghe in stato di gravidanza all'atto della entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno le disposizioni concessive dell'esonero per parto previgenti, riconoscendo l'esonero totale per l'anno della gravidanza.

Si intendono abrogate le precedenti linee guida del Consiglio.